Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 23/02/2026

FATTO

Il 1° aprile 2019 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 120 rate. Estingueva il finanziamento nell'agosto 2023, in corrispondenza della rata n. 49. Con ricorso del 26.11.2025, esaurita la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro, chiedendo l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento *ex* art. 125 *sexies* t.u.b. per un importo complessivo di 917,94 euro, oltre a interessi, a titolo di spese di istruttoria e commissioni rete distributiva; chiede altresì la restituzione della commissione di estinzione anticipata, illegittimamente applicata, delle quote eventualmente versate in eccedenza, e quindi non dovute, e il rimborso delle spese di assistenza professionale, che quantifica in 200,00 euro.
L'intermediario convenuto, costituitosi, eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, avendo acquisito il credito *pro-soluto* da una banca cedente; nel merito eccepisce la natura up-front delle spese di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito, la legittimità dell'addebito della commissione di anticipata estinzione, nonché l'infondatezza della domanda di rimborso delle spese legali. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

2. Anzitutto va affrontata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva avanzata in controdeduzione dall'intermediario resistente, cessionaria del credito *de quo*. L'eccezione è infondata: sul punto è decisivo l'orientamento consolidato fra i Collegi dell'Arbitro, che fa seguito alla pronuncia del Collegio di Coordinamento (n. 6816/2018) per cui nei finanziamenti contro cessione del quinto anticipatamente estinti, l'obbligazione restitutoria sorge al momento dell'estinzione del rapporto e, pertanto, obbligato alla restituzione è il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria. Nel caso in esame, il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria erano stati rilasciati dall'odierna banca resistente, la quale risulta inoltre essere espressamente il destinatario del pagamento del capitale residuo (in tal senso, fra le molte, questo Collegio, n. 6321/2023 e ABF Napoli, n. 2923/2023)
3. Venendo al merito, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.
4. Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione:

(a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
(b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
(c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) – il Collegio di coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".
5. Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.
6. Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.
In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano:

a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring;
b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front;

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

7. Tanto premesso, il Collegio rileva che, al momento del ricorso, al ricorrente erano dovuti, in relazione all'estinzione del finanziamento *de quo*, gli importi risultanti dal seguente prospetto riepilogativo:

durata del finanziamento	120
rate scadute	49
rate residue	*71*

TAN	*4.83%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*59.17%*
- in proporzione alla quota interessi	*37.44%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
Commissioni di istruttoria	*(up front)*	€ 650.00	*€ 384.58*	€ 243.37			€ 243.37
Commissioni rete commercia	*(up front)*	€ 901.44	*€ 533.35*	€ 337.51			€ 337.51
Rimborsi senza imputazione							

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 581**
interessi legali	1

8. Il ricorrente chiede altresì la restituzione della commissione di estinzione anticipata, che sarebbe stata illegittimamente applicata; sostiene non già l'erroneità dell'importo applicato, bensì che l'intermediario non abbia allegato alcun dettaglio in relazione ai costi sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento. Giova rammentare che, secondo il Collegio di coordinamento (decisione n. 5909/2020), «la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.». L'espressione "importo rimborsato in anticipo" «deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito» (così ancora il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 11679/2021). Secondo l'art. 125-sexies, c. 3, tub, applicabile ratione temporis, nessuna commissione per l'anticipata estinzione è dovuta «se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».

9. Nel caso di specie, dai documenti in atti risulta che l'importo del debito residuo era superiore a 10.000,00 euro, anche al netto della riduzione del costo totale del credito, sicché la commissione di anticipata estinzione è stata legittimamente applicata e la domanda di ripetizione va respinta.

10. La domanda di restituzione delle quote asseritamente versate in eccedenza non merita accoglimento, dal momento che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a supporto della sua pretesa.

11. Né è meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, stante il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 581,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE